

inscrizione della nave entro quattro mesi dalla morte se si tratta di successione aperta nello Stato, entro sei mesi se in altri Stati d' Europa, entro diciotto mesi se fuori d' Europa. Per la successione dei militari morti in tempo di guerra tali termini sono raddoppiati.

Per *prescrizione*<sup>1)</sup> la nave può acquistarsi con cinque anni di possesso se si è muniti di un titolo stipulato in buona fede debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, e tale termine trascorre dalla data della trascrizione del titolo e della sua annotazione sull'atto di nazionalità; con dieci anni in tutti gli altri casi, avvertendo però che il capitano non può mai acquistare la nave mediante prescrizione, possedendo egli in nome altrui.

Dell' acquisto della nave per *preda di guerra* tratteremo studiando le relazioni marittime internazionali.

47. La nave, come si è detto, può appartenere ad una o a più persone. In quest' ultimo caso, in caso cioè di *comproprietà navale*<sup>2)</sup> i rapporti dei proprietari sono regolati dal contratto sociale oppure dalle norme sancite dai codici civile e di commercio.

Le deliberazioni della maggioranza, cioè del proprietario o proprietari di più di dodici carati, sono obbligatorie anche per la minoranza nelle questioni d' interesse comune<sup>3)</sup> cioè concernenti, salvo eventuali determinazioni del contratto sociale, la conservazione della nave e il suo impiego pel traffico marittimo. In ogni caso però, naturalmente, la minoranza deve essere consultata.

La vendita della nave deliberata dalla sola maggioranza e non dall' unanime consenso dei proprietari deve essere autorizzata dal tribunale, il quale però non può

<sup>1)</sup> Art. 918 del cod. comm.

<sup>2)</sup> Art. 495 del cod. comm.

<sup>3)</sup> Per la determinazione dell' interesse comune ved. i trattati di diritto marittimo dell' ASCOLI (pag. 131), del VIDARI (pag. 111), del PIPIA (Vol. I, pag. 397).